

STATUTO



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
pubblica utilità

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

telefono
+39.06.85357425
numero fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

www.fondopegaso.it

STATUTO

Deliberato dal CdA in data 27 luglio 2017



PARTE I	
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	
Art. 01 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	pag 01
Art. 02 - Forma giuridica	pag 01
Art. 03 - Scopo	pag 01
PARTE II	
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	
Art. 04 - Regime della forma pensionistica	pag 01
Art. 05 - Destinatari	pag 01
Art. 06 - Scelte di investimento	pag 03
Art. 07 - Spese	pag 03
PARTE III	
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	
Art. 08 - Contribuzione	pag 03
Art. 09 - Determinazione della posizione individuale	pag 04
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	pag 04
Art. 11 - Erogazione della rendita	pag 05
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag 05
Art. 13 - Anticipazioni	pag 06
PARTE IV	
PROFILI ORGANIZZATIVI	
1. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	
Art. 14 - Organi del Fondo	pag 06
Art. 15 - Assemblea dei Delegati	
Criteri di costituzione e composizione	pag 07
Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni	pag 07
Art. 17 - Assemblea dei Delegati	
Modalità di funzionamento e deliberazioni	pag 07
Art. 18 - Consiglio di amministrazione	
Criteri di costituzione e composizione	pag 08
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	pag 08
Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni	pag 08
Art. 21 - Consiglio di amministrazione	
Modalità di funzionamento e responsabilità	pag 09
Art. 22 - Presidente e Vice Presidente	pag 10
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo	pag 10
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	pag 10
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni	pag 11
Art. 26 - Collegio dei Sindaci	
Modalità di funzionamento e responsabilità	pag 11
2. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	
Art. 27 - Incarichi di gestione	pag 11
Art. 28 - Banca depositaria	pag 12
Art. 29 - Conflitti di interesse	pag 12
Art. 30 - Gestione amministrativa	pag 12
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione	
del valore e del rendimento del patrimonio	pag 12
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio	pag 12
PARTE V	
RAPPORTI CON GLI ADERENTI	
Art. 33 - Modalità di adesione	pag 13
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	pag 13
Art. 35 - Comunicazioni e reclami	pag 13
Art. 36 - Clausola compromissoria	pag 14
PARTE VI	
NORME FINALI	
Art. 37 - Modifica dello Statuto	pag 14
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo	
e modalità di liquidazione del patrimonio	pag 14
Art. 39 - Rinvio	pag 14

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito il Fondo Pensione complementare a capitalizzazione e a contributo definito per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità denominato in forma abbreviata “PEGASO” (di seguito citato quale “Fondo” o “PEGASO”) in attuazione degli accordi nazionali del 18 luglio 1997, del 7 aprile 1998 e del 27 maggio 1998 sottoscritti tra le parti firmatarie del CCNL unico per il settore gas-acqua Utilitalia, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL e del CCNL unico per il settore elettrico Utilitalia, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL – di seguito denominati “fonte istitutiva”.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito denominata “COVIP” o “Commissione di Vigilanza”).

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D’INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo Pensione Pegaso:
 - a. i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese di servizi di pubblica utilità, associate a Utilitalia, che applicano i CCNL unici del settore elettrico e gas-acqua di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - b. i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese associate ad ANFIDA (Associazione nazionale fra gli industriali dell’acqua) che in seguito all’Accordo nazionale del 29 maggio 2003, stipulato tra le parti Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti ANFIDA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
 - c. i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese associate ad UNIEM (Unione nazionale imprese elettriche minori) che con Accordo nazionale del 28 marzo 2006, tra le parti Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori UNIEM e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
 - d. i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese del settore funerario aderenti a Utilitalia che con Accordo del 22 giugno 2000, tra le parti Federgasacqua (oggi Utilitalia), Funzione Pubblica-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI-UIL, hanno convenuto di

- aderire a PEGASO;
- e. i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti di imprese aderenti a Utilitalia che applicano i CCNL dalla stessa stipulati per ulteriori servizi pubblici, in particolare le imprese che gestiscono i servizi di telecomunicazione che con Accordo del 6 giugno 2007 tra le parti Utilitalia, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, hanno convenuto di aderire a PEGASO;
 - f. i lavoratori dipendenti di Utilitalia, in attuazione degli accordi nazionali di cui all'art. 1, confermati dall'accordo 28 marzo 2007 e dal contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008, stipulati dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le OO.SS. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL e dal contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 per l'applicazione del CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1 comma a. dal 1° maggio 2015, stipulato dalla Confservizi-Associazioni aderenti e Società controllate con le OO.SS. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL;
 - g. i lavoratori dipendenti di Confservizi, delle Associazioni-Federazioni nazionali e regionali alla stessa aderenti, delle Società, Istituti e altre organizzazioni dalle stesse controllate, dagli enti di qualsiasi natura dalle stesse promosse, che con gli accordi del 19 ottobre 1999 e 28 marzo 2007 e il contratto collettivo di lavoro 25 settembre 2008 stipulato con le OO.SS. FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL hanno convenuto di aderire a PEGASO e che dal 1° maggio 2015 applicano il CCNL unico del settore gas-acqua di cui al precedente punto 1, comma a. in forza del contratto collettivo di lavoro 23 aprile 2015 stipulato con le OO.SS. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL.
2. Possono altresì essere destinatari del Fondo Pensione Pegaso i dipendenti di:
- a. imprese associate a:
 - ASSOELETRICA (Associazione produttori indipendenti di energia elettrica);
 - ANIGAS (Associazione nazionale industria del gas);
 - ASSOGAS (Associazione nazionale del gas);
 - IGAS Imprese Gas;
 - b. imprese o società, anche cooperative, che distribuiscono energia elettrica o gas o acqua associate a Utilitalia il cui rapporto di lavoro è interamente regolato da specifici contratti collettivi aziendali;
 - c. imprese che, pur non essendo iscritte a Utilitalia, applicano i CCNL unici del settore elettrico e gas-acqua e gli altri CCNL per i servizi di pubblica utilità sottoscritti da Utilitalia;
 - d. associazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL.
3. L'adesione di ulteriori destinatari, di cui al comma precedente, è condizionata alla sottoscrizione nell'ambito dei settori sopra elencati – da almeno una delle Organizzazioni sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL di cui al comma 1. dell'art. 1 – di specifiche Fonti istitutive comportanti l'integrale accettazione delle norme statutarie di PEGASO, fatte salve eventuali specifiche prerogative.
4. Sono Associati al Fondo:
- a. i/le lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma 1., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato che abbiano scelto di aderire a Pegaso o che vi abbiano aderito attraverso il conferimento tacito del TFR;
 - b. le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori/lavoratrici Associati;
 - c. i titolari delle prestazioni pensionistiche del Fondo secondo le modalità previste da norme operative interne.
5. Nel caso in cui per un'impresa vengano meno i requisiti di associazione a PEGASO, secondo le norme del presente Statuto, il rapporto associativo col Fondo può essere mantenuto, previo accordo tra impresa interessata e Organizzazioni sindacali e previa accettazione del Fondo stesso.
6. Possono altresì aderire al Fondo i familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa tributaria vigente, di lavoratori iscritti al Fondo.
7. Sono aderenti al fondo pensione:
- a. i/le lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma 1., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato che abbiano scelto di aderire a Pegaso o che vi abbiano aderito attraverso il conferimento tacito del TFR o dell'importo di cui all'art. 7, comma 9-undecies, della L.125/2015;
 - b. i/le lavoratori/lavoratrici che in seguito alla cessazione del rapporto lavorativo mantengono la posizione presso il Fondo in attesa di conseguire il diritto alla prestazione pensionistica complementare;
 - c. i/le lavoratori/lavoratrici che decidono di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
 - d. i titolari delle prestazioni pensionistiche del Fondo secondo le modalità previste da norme operative interne;
 - e. i familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento.
2. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato anche ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente, nonché gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 per i soggetti che aderiranno attraverso il meccanismo del silenzio assenso previsto dall'art. 7 co. 9-duodecies della L. 125/2015, fermo restando che per i soggetti già aderenti al Fondo gli stessi importi saranno destinati al comparto o alla combinazione di comparti già prescelti. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire, senza spese per i primi 12 mesi, la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi o può altresì decidere di ripartire i versamenti contributivi fra due comparti. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo secondo le modalità previste nella nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto o la combinazione dei due comparti nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro, denominato “quota di iscrizione”.
 - b. Spese relative alla fase di accumulo:
 - direttamente a carico dell'aderente: un costo in cifra fissa, denominato “quota associativa”
 - indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto.
 - c. Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - anticipazione della posizione individuale;
 - gestione di prestazioni/riscatti/anticipazioni per le posizioni sulle quali sia stato notificato un contratto di finanziamento.
 - d. Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. Per i trasferimenti collettivi connessi con le procedure di cui all'art. 2112 del codice civile con il conseguente trasferimento di posizioni individuali da altri Fondi, il Consiglio valuta la possibilità di esentare i/le lavoratori/lavoratrici dal pagamento della quota di iscrizione.
4. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro, e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla

fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito denominato "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa, con le modalità indicate nella Nota Informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando o degli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e degli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015 al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. In caso di congedo di maternità o paternità, nonché in caso di assenza per infortunio o per malattia nei limiti del comporto, il contributo a carico dell'impresa continua ad essere calcolato sull'intera retribuzione teoricamente spettante, a condizione che il/la lavoratore/lavoratrice effettui il versamento dell'intero contributo, a suo carico, sulla medesima retribuzione.
10. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato. Il contributo a carico dell'impresa e del/della lavoratore/lavoratrice è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro. In tali fattispecie sono dovuti gli importi previsti dall'art. 7 co. 9-undecies della L. 125/2015.
11. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono fissati da norme operative interne, sulla base degli accordi collettivi depositati presso il Fondo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1., lettera b., e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7. dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Pegaso l'importo di cui all'art. 7, comma 9-undecies, della L. 125 del 2015, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di prestazioni pensionistiche, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6. e 7., della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonché al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5. e 6..

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo. Nel caso di esercizio di tale facoltà gli importi di cui all'art. 7, comma 9-undecies, della Legge 125 del 2015 ancora dovuti continueranno ad essere destinati al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- d. riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50%, 75%, 95% (riscatto parziale) o 100% (riscatto totale) ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto; il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1. dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Per gli aderenti che destinano a Pegaso l'importo di cui all'art. 7, comma 9-undecies, della L. 125/2015, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Integrativo di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n°1084 e successive modificazioni.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1., lettera a., sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea dei Delegati
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Il Collegio dei Sindaci

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 48 componenti, di seguito denominati “Delegati”, dei quali 24 in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti e 24 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in merito:
 - a. all'elezione degli organi di Amministrazione e controllo e agli emolumenti dei relativi componenti;
 - b. alla revoca degli Amministratori;
 - c. all'approvazione del progetto di bilancio, costituito da uno Stato patrimoniale, da un Conto economico e da una nota integrativa predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. all'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci, nonché nei confronti del soggetto incaricato della “revisione legale” del bilancio di esercizio del Fondo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
 - e. all'esclusione dei soci;
 - f. al mantenimento del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 5, comma 5. del presente Statuto;
 - g. conferisce, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti ad un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente, determinandone contestualmente il relativo emolumento;
 - h. revoca per giusta causa l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro soggetto abilitato secondo le modalità di cui alla lettera precedente;
 - i. ad ogni altra materia ad essa demandata dal presente Statuto o dalla legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione e in materia di scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo e delle relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare a ciascun componente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza. La stessa comunicazione prevede la data dell'assemblea in prima e in seconda convocazione. Le riunioni si tengono presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella comunicazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento il Vice Presidente o il Consigliere presente più anziano apre i lavori; l'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario per ciascuna adunanza.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza di tre quinti dei Delegati (Delegati e deleghe di cui al comma 7) in prima convocazione e di un quinto in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati (Delegati e deleghe di cui al comma 7) e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Delegati presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per

ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

8. I Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci partecipano all'Assemblea senza diritto di voto; essi non possono intervenire all'Assemblea in qualità di rappresentanti degli Associati.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere redatto dal Segretario, anche non rappresentante, che deve apporre la propria firma in calce al documento unitamente a quella del Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a. i rappresentanti in Assemblea delle imprese e dei/delle lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti eleggono disgiuntamente i propri Consiglieri sulla base di liste di candidati presentate dai rispettivi delegati. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1/3 dei delegati della componente di appartenenza e sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna componente. Ogni delegato può sottoscrivere soltanto una lista;
 - b. entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione i candidati della lista che, nell'ambito di ciascuna componente, abbia riportato il maggior numero di voti;
 - c. i Consiglieri possono essere eletti fra gli Associati, ovvero fra soggetti esterni.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la nomina del nuovo Consigliere spetta alla componente dell'Assemblea della quale era espressione il Consigliere mancante che vi provvede alla prima riunione utile dell'Assemblea.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1. del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di deliberare in merito:
 - a. alla organizzazione ed alla gestione del Fondo;
 - b. alla eventuale predisposizione del Regolamento di cui dare comunicazione all'Assemblea alla prima occasione utile, nonché delle sue eventuali modifiche;
 - c. alla fissazione degli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo;
 - d. alla nomina e alla determinazione degli emolumenti del Direttore Generale Responsabile del Fondo;
 - e. alla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e alla predisposizione dei relativi ordini del giorno;

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

- f. alla predisposizione e approvazione dello schema di bilancio dell'esercizio annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - g. alla definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - h. alla definizione delle linee di indirizzo della gestione e alla loro eventuale variazione;
 - i. all'individuazione e alla stipula della/e convenzione/i con il/i soggetto/i gestore/i, nonché alla sua/loro revoca;
 - j. all'individuazione e alla stipula della/e convenzione/i assicurativa/e, nonché alla sua/loro revoca;
 - k. all'individuazione e alla stipula della convenzione con la Banca depositaria, nonché alla sua revoca;
 - l. all'individuazione e alla stipula della convenzione con il soggetto incaricato della gestione amministrativa, nonché alla sua revoca;
 - m. alle diverse problematiche attinenti l'adesione al Fondo ovvero agli eventuali ricorsi presentati dagli Associati, salvo quanto previsto all'articolo 26 bis;
 - n. alla predisposizione dell'informazione periodica agli iscritti e delle misure di trasparenza;
 - o. all'automatico recepimento delle modifiche dello Statuto disposte da norme di legge, dalla Commissione di Vigilanza o dalle Fonti istitutive limitatamente alle materie loro attribuite dalla legge;
 - p. all'invio della segnalazione alla Commissione di Vigilanza delle eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso;
 - q. all'invio alle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui all'art. 1 co. 1 dello Statuto, di un resoconto sull'andamento della gestione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti i casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
 - r. ad ogni altra materia ad esso demandata dal presente Statuto.
3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione del Fondo prevedere prestazioni accessorie per la copertura, attraverso l'erogazione di una prestazione in forma di capitale, di eventi quale la premorienza, l'invalidità o l'inabilità che comportino la cessazione dell'attività lavorativa prima del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il Consiglio di Amministrazione sottopone altresì all'Assemblea le eventuali proposte relative agli indirizzi generali del Fondo, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione da inviare a ciascun Consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della seduta. La comunicazione deve sempre indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure qualora venga fatta richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, in cui deve essere espressamente indicata la dicitura “convocazione d'urgenza”. Tale convocazione deve essere inviata almeno 3 giorni prima della seduta.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti più uno e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 6.; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. È consentito ai Componenti del Consiglio di Amministrazione la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da quest'ultimo prescelta che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in esame. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza dandone atto nel verbale.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare su materie concernenti l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto devono essere presenti almeno due consiglieri, di cui uno in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e uno delle imprese, aventi i requisiti di professionalità di cui alle lett. a. o b. del comma 1 dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 maggio 2007, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Consiglio o dal Direttore o da altra persona incaricata dal Consiglio.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente scegliendoli, rispettivamente ed in alternanza, fra i rappresentanti dei/delle lavoratori/lavoratrici e delle imprese Associate.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo in giudizio e nei rapporti con i terzi e con gli Associati.
3. Il Presidente del Fondo:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione provvedendo a dare attuazione alle deliberazioni da esso assunte nonché a quelle dell'Assemblea;
 - trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva documentandola adeguatamente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
5. Presidente e Vice Presidente cessano comunque dall'incarico al venire meno dei requisiti di Consigliere.

Art. 23 – Direttore Generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore Generale responsabile del Fondo (di seguito Direttore Generale) è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore Generale svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore Generale:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore Generale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei/delle lavoratori/lavoratrici e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente scelto tra i rappresentanti della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio propone all'Assemblea dei Delegati, motivandone le ragioni, il soggetto al quale affidare l'incarico di cui all'art. 16, comma 2, lett. g). In caso di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti, il Collegio presenta all'Assemblea dei Delegati il proprio parere sulla revoca, unitamente alla proposta di nomina del nuovo soggetto.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 giorni.
2. Il Presidente del Collegio dei Sindaci convoca il Collegio secondo le modalità di cui all'articolo 21, commi 1. e 3..
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti del Collegio stesso.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti, con l'eccezione di quelle destinate alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 – Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Le spese per la gestione del Fondo vengono attribuite a bilancio. Allo scopo di investire per la pensione complementare degli Associati la massima parte delle risorse del Fondo e di conseguire la massima efficienza di gestione, il Consiglio di Amministrazione è impegnato a conseguire la massima efficienza di gestione destinando al finanziamento delle spese amministrative del Fondo una quota il più possibile ridotta delle entrate.
2. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b. la tenuta della contabilità;
 - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e. la gestione delle prestazioni;
 - f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
3. Le attività inerenti la gestione amministrativa sono affidate, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
4. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore e/o del versamento degli importi di cui all’art. 7, comma 9-undecies della Legge 125 del 2015, ove prevista.
5. Dalla sottoscrizione della richiesta di adesione al Fondo da parte del/la singolo/a lavoratore/lavoratrice decorre, salvo quanto diversamente stabilito in sede di deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lett. n., l’obbligo della contribuzione del/la medesimo/a lavoratore/lavoratrice e dell’impresa datrice di lavoro nei termini previsti dalle Fonti istitutive e dal presente Statuto, ivi comprese le successive modifiche.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
7. Sia in caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, sia in caso di destinazione del solo importo di cui all’art. 7, comma 9-undecies, della L. 125/2015 mediante il meccanismo del silenzio assenso, il Fondo sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2., e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
3. Ogni Associato ha inoltre la possibilità di richiedere ulteriori informazioni sulla propria posizione secondo le modalità definite da norme operative interne.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 36 – Clausola compromissoria

1. Le controversie inerenti il rapporto associativo sono devolute alla decisione di un Collegio composto da tre arbitri.
2. Due arbitri sono nominati rispettivamente dall'associato – lavoratore o impresa – e dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il terzo arbitro è nominato di comune accordo o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. L'arbitrato ha natura rituale. Il lodo é reso secondo diritto.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 37 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 38 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1 del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
pubblica utilità

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

telefono
+39.06.85357425
numero fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

www.fondopegaso.it



**Fondo Pensione
Complementare**
per i dipendenti
delle imprese di
pubblica utilità

**Iscritto all'Albo
tenuto dalla COVIP
con il n. 100**

Via Savoia, 82
00198 Roma

telefono
+39.06.85357425
numero fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

www.fondopegaso.it